

Committenti:



Provincia di Reggio Emilia

Livello di progettazione:

## PROGETTO DEFINITIVO

Progetto:

# INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO



Progettista:

ing. Luca Piacentini



via Belvedere 6, 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Titolo elaborato:

STUDIO AMBIENTE E PAESAGGIO

STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

Scala:

-

RIFERIMENTI DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	17/07/2020	EMISSIONE	GBA	LPI	LPI

RIFERIMENTI DOCUMENTO		CODICE PROG.	CODICE DOCUMENTO	REV.
SAP-001		TRS	Nome File	
			PD-SAP-001	A

# STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE E  
COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A  
QUOTA ADEGUATA NEL NODO LOC. S.DONNINO**

Provincia di Reggio Emilia  
Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia

## **INDICE**

1.	OGGETTO .....	3
2.	INQUADRAMENTO TERRITORIALE .....	5
3.	VINCOLI TERRITORIALI DI CARATTERE AMBIENTALE .....	7
	3.1. <i>Inquadramento urbanistico regionale</i> .....	7
	3.2. <i>Vincolo paesaggistico</i> .....	13
	3.3. <i>Vincolo idrogeologico</i> .....	15
	3.4. <i>Inquadramento provinciale</i> .....	17
	3.5. <i>Inquadramento urbanistico comunale - Casalgrande</i> .....	29
	3.6. <i>Inquadramento urbanistico comunale – Reggio Emilia</i> .....	41
4.	ELEMENTI DI TUTELA AMBIENTALE .....	50
	4.1. <i>Conclusioni</i> .....	50
	4.2. <i>Autorizzazioni Necessarie</i> .....	51
5.	SISTEMA DELLE ACQUE E CORRIDOIO ECOLOGICO.....	52
	5.1. <i>La sicurezza idraulica</i> .....	52
	5.2. <i>Tutela delle acque</i> .....	54
	5.3. <i>Corridoi ecologico</i> .....	54
6.	ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI .....	55
7.	ALTRI ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE .....	56

## 1. OGGETTO

La presente relazione costituisce parte integrante del progetto definitivo del rifacimento del ponte sul torrente Tresinaro in località San Donnino di Liguria e il collegamento alle arginature a quota adeguata.

Tale intervento nasce dall'esigenza di dare risposta alle criticità idrauliche emerse in corrispondenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato diverse regioni, tra le quali anche l'Emilia-Romagna, a partire dall'ottobre 2018.

Il progetto consiste nel rifacimento del ponte che collega San Donnino di Liguria (frazione del comune di Casalgrande) a Corticella (frazione del comune di Reggio Emilia).

Il presente documento rappresenta lo **Studio di fattibilità ambientale richiesto a livello di Progettazione definitiva dall'articolo 27 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede:**

*“Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale”*

Si è anche verificato se l'intervento fosse soggetto a Valutazione d'impatto ambientale o a Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) in relazione ai disposti della nuova Legge regionale 4/2018.

Le infrastrutture viarie sono da sottoporre:

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A  
QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO**

**Documento**


**Studio di fattibilità ambientale**

- a procedura di VIA nei casi di cui all'allegato 1 (per allegato 2 in aree naturali protette) prevedono solo i casi di **A3 – Strade urbane di scorrimento e B2\_43) Strade extraurbane secondarie**
- a procedura di screening nei casi di cui all'Allegato 2 - **B2\_43) Strade extraurbane secondarie.**

Nel caso specifico si tratta di un **strada extraurbana locale**, classificata ai sensi del codice della strada di tipo F e **pertanto NON ricompresa nei casi previsti dalla regolamentazione della LR 4/2018.**

## 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il viadotto in oggetto è ubicato alla progressiva km 285+844 dell'Autostrada A1 Milano - Napoli, e ricade nel territorio del comune di Firenze. Nelle figure che seguono si riportano l'inquadratura territoriale ed alcune viste significative dell'opera.



*Figura 1 - Vista aerea con collocazione dell'opera in relazione ai comuni e alle province limitrofe*

# INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

Documento

Studio di fattibilità ambientale



Figura 2 - Vista aerea con collocazione dell'opera in relazione ai comuni e alle province limitrofe




Figura 3 - Vista aerea del contesto limitrofo

### 3. VINCOLI TERRITORIALI DI CARATTERE AMBIENTALE

La presente analisi è stata condotta consultando ed analizzando gli strumenti urbanistici vigenti a tutti i livelli:

- Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) della regione Emilia-Romagna e carta geomorfologica della stessa;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
- Cartografia del dissesto dell'Emilia Romagna;
- Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Reggio Emilia;
- Piano Strutturale Comunale (PSC) dei comuni di Casalgrande e Reggio Emilia;

Si segnala tuttavia che i contenuti del PTPR sono stati recepiti e dettagliati nei vari PTCP delle province, che di fatto diventano i riferimenti sovracomunali più aggiornati, quindi di riferimento.

È stata inoltre indagata la rete Natura 2000 per l'individuazione di eventuali aree SIC o ZpS.

#### 3.1. *Inquadramento urbanistico regionale*

A livello regionale la documentazione disponibile consultata è stata la seguente: Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (nel seguito: **PTPR**), Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (nel seguito: **PAI**) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (nel seguito: **PGRA**).

Il **PTPR della regione Emilia-Romagna è parte tematica del Piano territoriale regionale (PTR)**, e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Di seguito si inserisce uno stralcio della cartografia del PTPR del 1993.





Figura 4: PRTP 1993 - Stralcio



Si rimanda al capitolo dell'inquadramento urbanistico provinciale per l'approfondimento relativo alle varie zone di ambiti e tutele.

Il **Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)** costituisce il primo stralcio tematico e funzionale della politica di assetto territoriale. In conseguenza dell'adozione del PGRA del bacino del fiume Po, alla quale si fa riferimento per gli aspetti idraulici, la cartografia del PAI si riferisce esclusivamente alla pericolosità da frana e da fenomeni geomorfologici di versante.

**Dallo studio del PGRA**, consultando la tavola relativa al rischio di alluvione (figura 5), risultano presenti tutte aree a rischio R1, R2, R3 ed R4.




Figura 5: PGRA della regione Emilia Romagna, rischio alluvione (il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Consultando la tavola relativa alla pericolosità di alluvione (figura 6), risultano presenti aree a pericolosità media (P2) ed elevata(P3)





Figura 6: PGRA della regione Emilia R., pericolosità alluvione (il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Si è presa in esame anche la cartografia del dissesto della regione Emilia-Romagna, al fine di analizzare il possibile rischio geologico. Essa viene riportata in seguito nell'immagine 7 e risulta evidente l'assenza di qualsiasi tipo di rischio nell'area di interesse.



- Comuni
- Depositi alluvionali**
- bn - Deposito alluvionale attualmente non in evoluzione
  - b1 - Deposito alluvionale in evoluzione
- Depositi antropici**
- h - Deposito antropico
  - h3 - Cava

Figura 7: Carta del dissesto dell'Emilia-Romagna (il rettangolo rosso individua l'ambito di progetto)

### Appartenenza a siti classificati da Rete Natura 2000

La Regione si occupa della gestione complessiva del sistema territoriale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, adottando indirizzi e norme per la loro istituzione, pianificazione e gestione, per conto del Ministero per l'Ambiente e della Commissione Europea e coordinando l'azione degli enti di gestione.

Natura 2000 è il sistema organizzato (Rete) di aree (siti e zone) destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali rari e minacciati.

La Rete ecologica Natura 2000 trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea 92/43 "Habitat" e si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per l'avifauna, previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la storica direttiva 79/409.

Dallo studio della cartografia, l'area in esame NON risulta essere interessata da parchi e riserve naturali statali/regionali, da aree protette o da siti di Rete Natura.




Figura 8 – Stralcio della cartografia della rete Natura 2000 (il riquadrato l'ambito di progetto)




Figura 9 – Stralcio di dettaglio della cartografia della rete Natura 2000 (riquadrato l'ambito di progetto)

Dall'analisi della cartografia non risultano zone SIC o ZpS in corrispondenza delle aree d'intervento e neanche in quelle limitrofe.

### 3.2. Vincolo paesaggistico

Ai sensi dell'art. 142 "Aree tutelate per legge", del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), sono assoggettati per legge a vincolo paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

**c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

Per chiarire questo aspetto vincolistico, è stato preliminarmente consultato il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (nel seguito: SITAP) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (nel seguito: MIBACT).

Il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo.




Figura 10 – SITAP del MIBAC (il rettangolo rosso individua l'ambito di progetto)

L'intervento risulta all'interno della fascia dei 150 m dai piedi degli argini, ed non rientrando né tra i casi elencati nell'allegato A, né in quelli dell'allegato B per cui si prevede la procedura semplificata, **risulta esser soggetto a procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria.**

### 3.3. Vincolo idrogeologico

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha lo scopo di preservare l'ambiente fisico e sottopone a vincolo i terreni di qualsiasi natura e destinazione, al fine di prevenire attività e interventi che possano causare eventuali dissesti, erosioni e squilibri idrogeologici.

Per chiarire questo aspetto vincolistico, sono stati consultati gli elaborati P6 riguardanti la "Carta inventario del dissesto (PAI-PTCP)" e gli elaborati P8, "schede delle aree a rischio idrogeologico" della provincia di Reggio Emilia, presenti sul sito del PTCP della provincia di Reggio Emilia. Relativamente ai primi elaborati, come evidenziato dalla figura 11, l'area del progetto non è interessata da dissesto e pertanto non sono previsti focus della cartografia, come per lo sono invece per le altre aree meridionali della provincia.




Figura 11 – Stralcio di una tavola della carta inventario del dissesto (la freccia indica l'ambito di progetto)

Relativamente ai secondi elaborati, dove vengono rappresentate le aree a rischio idrogeologico molto elevato, si segnala la presenza di una scheda, riportata nella figura 12, dove però non si riscontrano zone a rischio (come da legenda) in corrispondenza delle aree oggetto d'intervento.




Figura 12 – scheda aree rischio idrogeologico molto elevato (il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Pertanto il progetto **NON** risulta esser sottoposto a vincolo idrogeologico.

### 3.4. Inquadramento provinciale

A livello provinciale la documentazione indagata è rappresentata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (nel seguito: **PTCP**) della provincia di Reggio Emilia. Il PTCP è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio e gioca un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

In particolare, è stato studiato il territorio, attraverso il PTCP, sotto diverse lenti d'ingrandimento in relazione agli elementi di carattere ambientale.

La prima tematica affrontata dal PTCP è l'individuazione degli Ambiti di Paesaggio. Dalla figura 13, si evince che l'area oggetto d'intervento ricade all'interno dell'ambito di paesaggio 6, il distretto ceramico. Collegato a Nord con l'ambito 4 (Pianura orientale), ad Ovest con l'ambito 5 (il centrale), a Sud con l'ambito 3 (Cuore del sistema Matildico) ed ad Est con la provincia di Modena.





Figura 13 – Stralcio della tavola degli ambiti (il rettangolo rosso individua l'area di progetto)

Relativamente alla rete ecologica prevalente il PTCP si riporta, nella figura 14, lo stralcio dell'elaborato di riferimento in corrispondenza delle aree oggetto d'intervento.



D) Corridoi ecologici fluviali

-  Corridoi fluviali primari (D1) (art. 65, art. 40, art. 41)
-  Corridoi fluviali secondari (D2) (art. 41)
-  Corsi d'acqua ad uso polivalente (D3) (art. 5)

E) Gangli e connessioni ecologiche planiziali da consolidare e/o potenziare (art. 5)

-  Gangli ecologici planiziali (E1)
-  Corridoi primari planiziali (E2)
-  Corridoi primari pedecollinari (E3)
-  Corridoi secondari in ambito planiziale (E4)

**Figura 14 – Stralcio della tavola delle reti ecologiche prevalenti (il rettangolo rosso individua l'ambito di progetto)**

Dallo stralcio della cartografia risulta che la zona oggetto d'intervento ricada in ambito di corridoi fluviali primari (D1) e corridoi secondari in ambito planiziale (D4) ai sensi dell'art.5 del PTCP.


Per quanto riguarda il primo ambito, il D1, si applicano le disposizioni di cui agli art. 40, 41, 65, 66, 67. Le aree ricadenti al suo interno sono considerate elementi di

sensibilità primaria e per loro il piano prevede la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecosistemiche esistenti.

Gli art.40 e 41 regolano gli interventi e le prescrizioni operative relative alle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. Riguardando in particolare le tutele ai luoghi, questi articoli verranno approfonditi nella parte dedicata (a seguire nella relazione).

Per quanto riguarda l'ambito E4, dei corridori secondari in ambito pianziiale, il piano prevede che sia il PSC ad occuparsi della precisazione progettuale (pertanto tale aspetto verrà trattato di seguito nei capitoli dedicati ai PSC).

Di seguito, quindi è stato indagato l'ambito relativo alle zone, sistemi ed elementi della tutela paesistica: nella figura 15, uno stralcio cartografico.



**Sistema dei crinali e sistema collinare (art. 37)**

-  Crinale
-  Collina

**Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, invasi e corsi d'acqua (art. 40)**

-  a. Zone di tutela assoluta
-  b. Zona di tutela ordinaria
-  c. Zone di tutela delle golene del Po

# INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

Documento

Studio di fattibilità ambientale

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 41)




Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art. 82)



Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 42)



Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi (art. 43)



Zone di tutela naturalistica (art. 44)



Zone di tutela agronaturalistica (art. 45)



## TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE

Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 47)



a. Complessi archeologici



b1. Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica



b2. Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti



Acquedotto romano



Via Emilia e strade romane oblique

Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (art. 48)



Zone di tutela della struttura centuriata



Elementi della centuriazione

Centri e nuclei storici (art. 49)



Toponimo

Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50)



Viabilità storica (art. 51)



Sistema delle bonifiche storiche (art. 53)



Viabilità panoramica (art. 55)



## AREE PROTETTE

Sistema provinciale delle Aree Protette (art. 88)



Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano  
Riserve Naturali regionali

## STRUMENTI ATTUATIVI

Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio



(art. 101)

Figura 15 – Stralcio della tavola delle tutele paesistiche (il rettangolo verde individua l'ambito di progetto)

Dalla figura si evince che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza di:

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.41);
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art.42);
- Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.50);
- Viabilità storica (Art.51);
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura (art.82).

L'art.41 disciplina la tutela degli invasi e degli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di area vasta.

Di seguito si citano estratti o commi dell'articolo:

3. **P** Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

- la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 40, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;

Di seguito i commi dell'art.40 ai quali si fa riferimento nel comma appena citato:

5. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi, porti e attrezzature per la navigazione interna, nonché gli insediamenti funzionali e collegati, purché ricompresi nel perimetro dell'area portuale, individuata negli strumenti di settore vigenti, nel rispetto delle disposizioni del Piano di Bacino;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. **P** La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma precedente non si applica alle strade e agli impianti ed opere di cui alle lettere b), d), e), g) ed h) dello stesso, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma, si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo i casi in cui ne sia dimostrata l'impossibilità di alternativa in conseguenza delle verifiche di cui al precedente quinto comma. Resta comunque ferma la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Relativamente all'art.42, questo al primo comma riporta la seguente definizione:

**Articolo 42. Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (ex art. 13)**

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, individuate graficamente nella tav. P5a, sono definite in relazione a caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici da conservare, qualificare o riqualificare. L'interesse paesaggistico-ambientale delle aree individuate è determinato dalla compresenza ed interrelazione di diverse valenze paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, assetti insediativi, visuali, ecc.) che presentano particolare riconoscibilità.

Inoltre, ammette la realizzazione di infrastrutture di comunicazione viaria, ed essendo di rilevanza meramente locale, esclude la subordinazione agli strumenti di pianificazione sovracomunale:

5. **P** Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle zone di cui al primo comma, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale, qualora prescritte da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione alle procedure di valutazione ambientale delle opere per le quali esse siano richieste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

L'art.50, identifica e regola gli ambiti relativi alle strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane:

**Articolo 50. Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane (ex art. 17bis e 19)**

1. Le strutture insediative storiche sono costituite dagli edifici e complessi edilizi:

- a) di interesse storico-architettonico;
  - b) di pregio storico-culturale e testimoniale;
- comprensivi dei relativi spazi ineditati di carattere pertinenziale, dei percorsi di accesso e degli eventuali manufatti minori correlati, nonché per gli edifici e complessi di maggior pregio e interesse, delle eventuali aree di integrazione storico-paesaggistica, come definite al successivo secondo comma.

Al comma 6 sono riportate le seguenti indicazioni:

6. **D** Le aree ricadenti nelle "strutture insediative territoriali storiche non urbane", di cui al precedente quarto comma lettera b), fanno parte di norma del territorio rurale e sono assoggettate alle seguenti disposizioni da considerare anche integrative di quanto previsto ai precedenti articoli 6, 40, 42, 45 e 48:
- a) è fatto divieto di alterare le caratteristiche storico-paesaggistiche dei luoghi con particolare attenzione ai giardini storici ed alle sistemazioni agro-paesaggistiche;
  - b) si deve incentivare la realizzazione di interventi atti a mitigare gli elementi di disturbo e l'eliminazione degli elementi incongrui;
  - c) si deve incentivare la realizzazione di spazi e attrezzature destinate alla fruizione collettiva;
  - d) interventi di nuova edificazione possono essere ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
    - 1) se strettamente necessari alla rifunzionalizzazione complessiva delle strutture insediative storiche in avanzato stato di degrado individuate nell'Allegato 7 delle presenti Norme;
    - 2) per funzioni connesse alla valorizzazione e fruizione delle strutture insediative con finalità culturali, ricreative, ricettive e di servizi alla persona di rilevanza sovracomunale.

Al fine di attivare gli interventi di cui alla precedente lett. d), i Comuni si attengono alle direttive di cui all'Allegato 7 NA.

L'attuazione degli interventi di cui alla lett. d) è disciplinata dal POC attraverso un progetto di recupero e valorizzazione complessivo dell'intera struttura insediativa territoriale storica non urbana, o di sue porzioni aventi autonoma identificazione paesaggistica, soggetto al previo parere favorevole della Provincia.

Il comma 8 descrive le modalità di realizzazione di nuove infrastrutture viarie in corrispondenza di tali aree tutelate:

8. **P** La realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche è ammessa nelle aree d'integrazione storico-paesaggistica delle "strutture insediative territoriali storiche non urbane" di cui al precedente quarto comma lettera b), qualora sia prevista in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali e si dimostri che l'intervento è complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale storica e che venga garantito un congruo inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture nel rispetto delle strutture insediative storiche e degli altri elementi caratterizzanti il contesto storico.

L'art.51 descrive e tutela le viabilità storiche:

#### **Articolo 51. Viabilità storica (ex art. 20)**

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.
2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:
  - a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
  - b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
  - c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.

Il comma 6 prevede che:

6. **D** La viabilità storica deve essere sottoposta a specifica disciplina in conformità alle seguenti direttive:

- a) La sede storica dei percorsi non può essere soppressa né, se di proprietà pubblica, privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata.
- b) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza.
- c) Per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico che percettivo e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi). In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale ed in caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati.

Infine, il progetto ricade in un'area tutelata dall'art 82, che viene così definito:

**Articolo 82. Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**

1. Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime.

Un altro tema indagato è stato quello relativo alla tutela delle fasce di delimitazione delle fasce fluviali. Di seguito, nella figura 16, uno stralcio cartografico del PTCP:




Figura 16 – Stralcio della tavola delle fasce fluviali (il rettangolo verde individua l'ambito di progetto)

Dalla cartografia l'intervento ricade in tutte e tre le fasce di limite A, B, C.  
Di seguito si riportano estratti degli articoli ad esse associati.  
Di seguito parti dell'articolo 66:

**Articolo 66. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

1. **P** Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
3. **P** Sono per contro consentiti:
  - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
  - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

All'interno dell'articolo 67 sono riportate le seguenti indicazioni:

**Articolo 67. Fascia di esondazione (Fascia B)**


1. **P** Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. **P** Nella Fascia B sono vietati:
  - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
  - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recupero ambientale;
  - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

All'interno dell'articolo 68 sono riportate le seguenti indicazioni:

**Articolo 68. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. **P** Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti, ai sensi della L. 225/1992 e della L.R. 01/2005, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
2. **P** Compete agli strumenti urbanistici comunali regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

Infine è stato indagato il rischio sismico attraverso la Carta degli effetti attesi, della quale si riporta di seguito uno stralcio:



	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

		EFFETTI ATTESI				
		AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA	AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA	INSTABILITA' DI VERSANTE	CEDIMENTI	LIQUEFAZIONE
CLASSI	A	X		X		
	B	X	X	X		
	C	X				
	D	X	X			
	E		X			
	F	X				X
	G	X			X (potenziale)	
	H					

Figura 17 – Stralcio della tavola del rischio sismico (il rettangolo verde individua l'ambito di progetto)

Dalla cartografia l'intervento ricade zona di classe G.

Di seguito si riportano estratti dell'articolo 75, relativo alla prevenzione dal rischio sismico:

**Articolo 75. Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica**

1. La "Carta degli effetti attesi" (tav. P9a) ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale con riguardo a tutto il territorio provinciale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia. Dalla suddetta tav. P9a è stata derivata la carta di sintesi P9b denominata "Carta dei livelli di approfondimento".

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A  
QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO**

3. **D** La "Carta degli effetti attesi" (tav. P9a) distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fatte salve le prescrizioni maggiormente limitative in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale:
- G) Zone soggette a cedimenti: aree 11 ("Carta delle aree suscettibili ad effetti locali" All.6 QC). Queste zone sono potenzialmente soggette ad amplificazione e cedimenti per presenza di sedimenti fini, limi e argille, con caratteristiche meccaniche scadenti. Dovranno essere stimati il fattore di amplificazione litologico e i potenziali cedimenti. Per quanto riguarda la MZS, è richiesto un approfondimento di II livello, ma nel caso le prove geognostiche indichino proprietà meccaniche scadenti, occorrerà stimare i cedimenti attesi con le procedure di III livello.
4. **D** Il presente Piano, mediante la "Carta dei livelli di approfondimento" (tav. P9b), individua i diversi gradi di indagine a cui dovranno fare riferimento gli strumenti urbanistici comunali:
- |                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| a) I livello   | corrisponde alla classe H          |
| b) II livello  | corrisponde alle classi C, D, E, G |
| c) III livello | corrisponde alle classi A, B, F    |






Figura 18: Stralcio del PSC “Assetto strutturale di progetto” del comune di Casalgrande (il rettangolo individua l’ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Corridoi fluviali principali (art.4.8);
- Siepi e filari da potenziare da tutelare e potenziare (art.4.8);
- Ambiti naturali di rilievo paesaggistico (art.7.6);
- Adiacenza a strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.5.3);
- Adiacenza a nuclei storici (art.5.2);
- Adiacenza ad ambiti interessati da progetti e programmi di valorizzazione del paesaggio (art.4.5);
- RING – rete della mobilità sostenibile per la fruizione ambientale.

Il sistema della pianificazione prevede di fatto che la disciplina urbanistica comunale recepisca ed articoli maggiormente i contenuti della pianificazione di area vasta. Il PSC del Comune di Casalgrande risulta coerente pertanto con la normativa provinciale

L'art.4.8 definisce così i corridoi ecologici (fluviali) principali e secondari (le siepi e i filari):

**Art. 4.8. Rete ecologica di livello comunale (REC)**

1. (I) Gli studi di cui agli elaborati B4 del Quadro Conoscitivo del PSC sono propedeutici alla definizione del Progetto di rete ecologica di livello comunale (REC) e costituiscono il riferimento per la individuazione degli interventi di riqualificazione ecologica previsti dal Piano.
2. (I) La Rete Ecologica Comunale (REC) definita dal PSC nella tav. 1, in coerenza con l'art. 5 del PTCP, è costituita dai seguenti elementi:
  - a) nodi della rete quali i siti di importanza comunitaria SIC (San Valentino, Rio Rocca IT40030016 e Colombarone IT4040012) e i "capisaldi collinari"
  - b) corridoi ecologici di primo livello identificati dalla REC nel Fiume Secchia, torrente Tresinaro e nei corridoi primari pedecollinari;
  - c) corridoi ecologici di secondo livello identificati dai corsi d'acqua minori e dalle formazioni lineari di campo (siepi e filari)
  - d) varchi ancora esistenti nella continuità del sistema insediativo esistente;
3. (D) Il PSC, nell'assumere le strategie definite dalla REC, assume i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica:
  - mantenere e potenziare la funzionalità ecologica degli elementi naturali che la caratterizzano attraverso il rafforzamento degli habitat e delle biocenosi presenti;
  - salvaguardare e potenziare la connettività faunistica contenendo il consumo di suolo naturale e agricolo, limitando fuori dai centri urbani le trasformazioni urbanistiche che possono costituire una barriera distributiva per la fauna terrestre;
  - intervenire attivamente per ridurre la frammentazione ecologica attraverso il recupero di habitat esistenti e l'implementazione di biocenosi potenziali al fine di creare una rete diffusa su tutto il territorio comunale;

L'art.7.6 definisce così gli ambiti di rilievo paesaggistico:

**Art. 7.6. Ambiti rurali di rilievo paesaggistico**

1. (I) Gli ambiti rurali di rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale particolarmente caratterizzate dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Negli ambiti rurali di rilievo paesaggistico valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. (I) Il PSC persegue prioritariamente:
  - la salvaguardia e il potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili; sono incentivati gli interventi finalizzati alla multifunzionalità delle aziende o ad attività integrative del reddito qualora coniugate alla fornitura di servizi ambientali o al miglioramento della qualità paesaggistica ed ambientale del contesto, anche attraverso interventi di inserimento paesaggistico di impianti e manufatti produttivi;
  - la conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità; la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici,
  - la tutela e valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti, anche attraverso la rimozione di detrattori ed elementi di degrado.
3. (D) Il RUE definisce gli interventi di trasformazione edilizia compatibili con la tutela dei caratteri paesaggistici, dando priorità al riuso del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova edificazione e prescrivendo che in sede di progettazione degli interventi edilizi siano valutate con adeguati strumenti le relazioni degli stessi col contesto paesistico.

L'art.5.3 definisce così le strutture insediative territoriali storiche non urbane:

**Art. 5.3. Strutture insediative storiche esterne ai nuclei storici**

1. (I) Il PSC individua nel suo Quadro Conoscitivo le strutture insediative storiche esterne ai nuclei storici, perseguendo la tutela e la valorizzazione di tali ambiti, associando a ciascun insediamento una scheda che definisce per ogni edificio la tipologia d'uso originaria, lo stato attuale ed una prima classificazione di valore definita in sede di rilievo.
- 1.bis) Il PSC recepisce in Tav. 1 e 2a le "Strutture insediative territoriali storiche non urbane" così come individuate nella Tavola P5.a del PTCP. Tali ambiti, che di norma appartengono al territorio rurale, sono assoggettati alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 50 del PTCP.
2. (D) Con riferimento al complesso di San Donnino e di Villa Spalletti, il PSC perimetra un ambito da sottoporre a Progetto di Valorizzazione Paesistica comprendente la tenuta, in cui è riconoscibile l'assetto della piantata, e da estendersi alla porzione ricompresa nel Comune di Scandiano. Il Progetto di Valorizzazione, di rilievo regionale, sarà da promuovere anche in relazione alle tematiche del paesaggio della Via Emilia a cui, in qualche misura, il complesso di Villa Spalletti può essere ricondotto. Sino alla approvazione di detto progetto si applica la disciplina dettata dal RUE.

L'art.5.2 definisce così i nuclei storici:

**Art. 5.2. Nuclei storici**

1. (I) I nuclei storici comprendono i tessuti edilizi e gli agglomerati di antica formazione in cui sono riconoscibili anche spazi per usi pubblici o collettivi. I nuclei storici individuati dal presente PSC sono: Boglioni, Casalgrande Alto, Salvaterra, San Donnino, Veggia, Villalunga.
- 1bis. (D) Il PSC promuove le potenzialità di qualificazione e sviluppo del sistema insediativo storico, al fine di realizzare una tutela culturale attiva di tale insieme di risorse, anche attraverso azioni di riqualificazione di cui al successivo art. 6.3, comma 4.
2. (P) Nei nuclei storici:
  - è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;
  - sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
  - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perchè destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.Il POC può individuare ambiti puntualmente determinati, all'interno degli elementi del sistema insediativo storico, nei quali possono essere attuati specifici interventi, anche tramite PRU, in deroga ai principi di cui al presente comma 2.
- 2bis. (D) Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.


**L'art.4.5 definisce così gli ambiti interessati da progetti e programmi di valorizzazione del paesaggio (corte di villa Spalletti):**

**Art. 4.5. Ambiti interessati da Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio**

1. (I) Il PSC individua, anche in rapporto a quanto previsto dall'art 101 delle Norme del PTCP, i seguenti ambiti interessati o da interessare con Progetti e Programmi integrati di valorizzazione del paesaggio:
  - ambito fluviale del Secchia;
  - ambito per un Progetto di valorizzazione di Villa Spalletti e di salvaguardia della piantata poderale.

Infine, per quanto riguarda il RING, questo verrà trattato ed approfondito nel paragrafo dedicato in corrispondenza della tavola della "mobilità non motorizzata".

Di seguito viene riportata la figura 19: uno stralcio della tavola dei vincoli – tutela degli ambiti ambientali e storico culturali del PSC del comune di Casalgrande.



**Insedimenti storici**



Nuclei storici (art. 5.2)



Strutture insediative territoriali storiche non urbane (artt. 5.3, 8.31)

**Edifici storici ed emergenze storico-architettoniche**



Edifici o complessi edilizi vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (art.8.5)

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 Castello di Salvaterra  | 6 Villa Ferrarini                    |
| 2 Castello di Dinazzano   | 7 Chiesa di San Donnino di Liguria   |
| 3 Castello di Casalgrande | 8 Corte Gazzetti                     |
| 4 Villa Spalletti         | 9 Chiesa di San Antonino             |
| 5 Ex Villa Carandini      | 10 Scuole Elementari di San Antonino |



Pertinenze di edifici o complessi edilizi vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (art.8.5)



Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.8.18)



Vincolo di autorizzazione paesaggistica: fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati (art.8.6)

- Fiume Secchia
- Rio Riazzone
- Rio della Rocca



Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.8.16)

**Viabilità storica urbana ed extraurbana**



Viabilità panoramica (art.8.30)



Viabilità storica principale o secondaria (art.8.32)



Viabilità storica locale (art.8.32)

**Figura 19: Stralcio del PSC “Tutele dei vincoli-tutele ambientali storico culturali” del comune di  
Casalgrande**

(il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Vincolo di autorizzazione paesaggistica: fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati (Fiume Secchia e suoi affluenti) (art.8.6);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.8.16);
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.8.18);
- Viabilità storica principale (art.8.32)
- Adiacenza a strutture insediative territoriali storiche non urbane (art.5.3);
- Adiacenza a nuclei storici (art.5.2);
- Adiacenza a pertinenze di edifici o complessi edilizi vincolati ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 42/2004 (art.8.5).

L'art.8.6 individua così gli ambiti soggetti ad autorizzazione paesaggistica:

*individuazione delle aree vincolate*

Le aree oggetto del vincolo sono individuate sulla tavola 2a del PSC dalle seguenti categorie:

- con riferimento al punto 1 di “oggetto del vincolo” si assumono gli “invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” e le fasce di 150 m. dalle relative sponde o piedi degli argini come graficamente individuate;
- con riferimento al punto 2 di “oggetto del vincolo” si assume il “sistema forestale boschivo” di cui all'art. 8.15 successivo.

L'art.8.16 descrive così i vincoli relativi agli alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua:

*contenuti ed effetti del vincolo*

Le condizioni di tutela discendono dall'art. 41 del PTCP

Spetta al Consorzio di Bonifica territorialmente competente, in relazione ai compiti istituzionali ad esso affidati per legge, le seguenti attività:

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavi di scolo e dei canali irrigui esistenti;
- gli interventi di adeguamento idraulico come risagomature delle sponde, ampliamento della sezione di invaso;
- la possibilità di poter realizzare nuove infrastrutture idrauliche per motivi idraulici di difesa del suolo o per motivi di miglioramento del servizio di distribuzione irrigua, vasche di espansione e accumulo ed impianti di sollevamento a fini irrigui e di scolo.

L'art.8.18 descrive così le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale:

***oggetto del vincolo***

Sono le aree caratterizzate da rilevanti componenti paesistiche, vegetazionali, geologiche, connotati visivi e diversità biologica.

***termini di imposizione e di efficacia del vincolo***

Data di entrata in vigore del PTCP

***contenuti ed effetti del vincolo***

Le condizioni di tutela discendono dall'art. 42 del PTCP.

L'art.8.5 descrive così il vincolo relativo alle pertinenze di edifici o complessi edilizi vincolati:

***oggetto del vincolo***

- a) Beni culturali (cose immobili di cui all'art. 10, commi 1 e 3 del D.lsvo n.42/2004)
- b) Beni pubblici (cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni) di cui all'art. 12 del D.lsvo n.42/2004.
- c) Beni paesaggistici (immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.lsvo n.42/2004)

**BENI PAESAGGISTICI**

- Divieto di distruggere gli immobili o le aree, o di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione
- Obbligo di sottoporre al Comune i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione, previo inoltro, da parte di questo, alla competente Soprintendenza per l'espressione di specifico parere
- Divieto di collocare nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

L'art.8.32 descrive così il vincolo relativo alle pertinenze viabilità storica

***oggetto del vincolo***

La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.

La tutela e valorizzazione è da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
- b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
- c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.

***termini di imposizione e di efficacia del vincolo***

Data di entrata in vigore del PSC

***contenuti ed effetti del vincolo***

Le condizioni di tutela discendono dall'art. 51 del PTCP.


Per quanto riguarda gli art.5.2 e 5.3 si rimanda alla descrizione già fatta per l'elaborato cartografico precedente.

# INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

Documento

Studio di fattibilità ambientale

Di seguito viene riportata la figura 20: uno stralcio della tavola dei vincoli - fasce di rispetto del PSC del comune di Casalgrande.



## Distanze minime a protezione delle infrastrutture per la mobilità

-  Fascia di rispetto stradale di 30 m (art. 8.7)
-  Fascia di rispetto stradale di 20 m (art. 8.7)
-  Fascia di rispetto ferroviario di 30 m (art. 8.8)

Figura 20: Stralcio del PSC "Tutele dei vincoli – fasce di tutela" del comune di Casalgrande

(il rettangolo individua l'ambito di progetto)

In corrispondenza dell'area di progetto si segnala la presenza della fascia di rispetto stradale di 20m.

L'art.8.7 classifica così le fasce di rispetto in base alle strade:


*oggetto del vincolo*

Distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, negli ampliamenti fronteggianti le strade esistenti e di progetto, fatte salve le deroghe consentite nei casi previsti per legge:

- a) fuori dai centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e dell'art. A-5 dell'Allegato alla L.R. n 20/2000, si applicano distanze pari a:
- 60 m per le strade di tipo A corrispondenti alla rete autostradale;
  - 40 m per le strade di tipo B corrispondenti alle strade extraurbane principali;
  - 30 m per le strade di tipo C corrispondenti alle strade extraurbane secondarie;
  - 20 m per le strade di tipo F, corrispondenti alle strade locali, ad eccezione delle "strade vicinali";
  - 10 m per le "strade vicinali" di tipo F1;


Da tale descrizione si evince che la strada oggetto d'intervento ricade nella categoria F, strade locali.

Di seguito viene riportata la figura 21: uno stralcio della "tavola dei vincoli – tutela delle risorse idriche" del PSC del comune di Casalgrande.



*Aree di salvaguardia delle risorse idriche*

-  Vincolo idraulico (art. 8.2)
- Rischio idraulico*
-  Fascia di deflusso della piena - Fascia A (art. 8.26)
-  Fascia di esondazione - Fascia B (art. 8.27)
-  Limite esterno della Fascia C



**Figura 21: Stralcio del PSC “Tutele dei vincoli – tutela delle risorse idriche” del comune di Casalgrande**  
(il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Analogamente a come rappresentato nella tavola delle “fasce fluviali” del PTCP, l'area oggetto d'interventi ricade nelle fasce di rispetto A, B, C.

Inoltre, dalla cartografia risulta che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Vincolo idraulico (art.8.2);
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina (settore B) (art.8.36);
- Classi di infiltrazione potenziale comparativa moderata (art.8.36).

Relativamente all'art.8.2, i contenuti ed effetti del vincolo (secondo RD 523/1904) sono riassunti:

*contenuti ed effetti del vincolo*

- Divieto dei lavori attinenti le “fabbriche” (costruzioni) e gli scavi ad una distanza minore di ml 10 dagli “argini e loro accessori”.
- Divieto di piantagioni di alberi e siepi e di smovimento del terreno ad una distanza minore di ml 4 dagli “argini e loro accessori”.

Relativamente all'art.8.36, si rimanda all'art.82 del PTCP (già affrontato precedentemente):

*contenuti ed effetti del vincolo*

Le condizioni di tutela discendono dall'art. 82 del PTCP.

Infine, si riporta, nella figura 22 uno stralcio della “tavola del subsistema della mobilità non motorizzata” del PSC del comune di Casalgrande.



**Figura 22: Stralcio del PSC “Subsistema della mobilità non motorizzata” del comune di Casalgrande**  
(il rettangolo individua l’ambito di progetto)

La cartografia evidenzia come sia volontà dell’amministrazione di integrare le infrastrutture presenti con la realizzazione di nuovi tracciati per la mobilità non motorizzata.

### 3.6. Inquadramento urbanistico comunale – Reggio Emilia

A livello comunale la documentazione indagata è rappresentata dal Piano Strutturale Comunale (nel seguito: **PSC**) del comune di Reggio Emilia.

Il PSC lo strumento principale della pianificazione urbanistica a livello comunale. Esso prevede la destinazione d'uso delle aree, la possibilità di sfruttamento edificatorio, gli interventi realizzabili sul patrimonio edilizio esistente, le aree da destinare a servizi pubblici.

Di seguito vengono inserite stralci di tavole riguardanti le aree coinvolte dal presente progetto.


Nella figura 23: uno stralcio della tavola di “tutele paesaggistico ambientali” del PSC del comune di Reggio Emilia.




Beni soggetti a vincolo paesaggistico (PSC art. 2.2)

- corsi d'acqua già vincolati ai sensi della L.431/85 ("Galasso")
- ~~~~~ fasce indicative di valenza del vincolo "Galasso"

Struttura del territorio e interesse naturalistico



Fasce PAI (PSC art.2.20 e segg.)



Sismica: classi degli effetti attesi (PSC art.2.40)




Figura 23: Stralcio del PSC “Tutele paesaggistiche ambientali” del comune di Reggio Emilia

(il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Vincolo di autorizzazione paesaggistica: fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati (Fiume Secchia e suoi affluenti) (art.2.2);
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.2.5);
- Fasce PAI, limite tra fascia A e fascia B (art.2.2 e seg.);
- Zone con rischio sismico con classe degli effetti attesi F (art.2.40);

L'art.2.2 definisce così le aree da sottoporre a vincolo:

1. Il PSC individua nella Tavola P7.1 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I, del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) le aree di notevole interesse pubblico sottoposte a tutela con apposito provvedimento amministrativo (art. 136 del D.lgs. 42/2004);

b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del Piano paesaggistico regionale e all'approvazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I, del medesimo D.lgs. 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);

- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come sistema forestale boschivo nella Tavola P7.1);

- aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico ai complessi archeologici, alle aree di accertata e rilevante consistenza archeologica e alle aree di concentrazione di materiali archeologici di cui al successivo art. 2.12).

2. Le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate nei successivi articoli del presente Titolo II, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti.

3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del D.lgs. 42/2004.

L'art.2.5 invece descrive gli invasi:

**Art. 2.5          Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; reticolo idrografico minore**

1. Il presente Piano tutela gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale riveste valore di carattere regionale e provinciale.

2. Le prescrizioni contenute ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano alle aree individuate nella Tavola P7.1 come invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua.

3. In tali aree sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 5, 6 e 7, nonché alle lettere c), e) ed f) del comma 8 del precedente articolo 2.4, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente

interrati, è da prevedersi solo l'attraversamento in trasversale;


L'art. 2.40 disciplina le zone in relazione al rischio sismico:

Art. 2.40 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica

1. Ai sensi della L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” il PSC, il POC e il RUE concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell’osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:

- a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e elaborano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

Nella figura 24: uno stralcio della tavola delle “tutele storico culturali” del PSC del comune di Reggio Emilia.



Viabilità storica (PSC art.2.17)

- - 
  - 
  -
- viabilità storica (PTCP)
- viabilità storica a livello locale (PSC)

Elementi della centuriazione (PSC art.2.13)



elementi testimoniali della centuriazione verificati (PTCP)

Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

Immobili rurali di interesse (PSC art.2.14-15, RUE art.4.6.4)



complessi di valore storico-architettonico



complessi di valore storico-tipologico

**Figura 24: Stralcio del PSC “Tutele storico culturali” del comune di Reggio Emilia**

(il rettangolo individua l'ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l'area d'intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Viabilità storica del PTCP (art.2.17).

L'art.2.17 descrive la viabilità storica:

**Art. 2.17 Viabilità storica e viabilità rurale storica minore**

1. La viabilità storica è definita dalla sede storica dei percorsi, comprensiva degli slarghi e delle piazze, nonché dai relativi elementi di pertinenza e di arredo ancora presenti.

2. Il presente Piano attribuisce agli elementi di cui al comma 1 interesse storico-testimoniale e ne persegue la tutela e valorizzazione, da attuarsi attraverso:

- a) il mantenimento e il ripristino dei tracciati e delle relazioni con le altre componenti storiche e/o paesaggistiche;
- b) l'utilizzo dei percorsi per la fruizione dei luoghi, anche turistico-culturale;
- c) la conservazione degli elementi di pertinenza e di arredo.


3. Il presente Piano contiene nella Tavola P7.2 l'individuazione della viabilità storica alla scala territoriale e locale e stabilisce al successivo comma 6 i criteri generali di tutela, articolandoli in base alla funzione assunta attualmente dai tracciati storici.

6. La viabilità storica è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) la sede storica dei percorsi non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza che, se di natura puntuale (quali pilastri, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione in coerenza con il significato e la funzione storicamente consolidata;

b) per la viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico attraverso il mantenimento percettivo del tracciato e degli elementi di pertinenza;

Nella figura 25: uno stralcio della tavola delle “tutele storico culturali” del PSC del comune di Reggio Emilia.




**Figura 25: Stralcio del PSC “vincoli infrastrutturali” del comune di Reggio Emilia**

**(il rettangolo individua l’ambito di progetto)**

Dalla cartografia risulta che l’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Corridoi di fattibilità nuove linee alta tensione

Nella figura 26: uno stralcio della tavola “opportunità di paesaggio” del PSC del comune di Reggio Emilia.



Vie del paesaggio




Figura 26: Stralcio del PSC “opportunità di paesaggio” del comune di Reggio Emilia

(il rettangolo individua l’ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza dei seguenti aspetti:

- Viabilità rurale storica (art.2.17) (si rimanda all’estratto dell’articolo inserito precedentemente);
- Ipotesi progettuale di collegamento.

Infine, nella figura 27: uno stralcio della tavola “rete ecologica” del PSC del comune di Reggio Emilia.



**Figura 27: Stralcio del PSC “rete ecologica” del comune di Reggio Emilia**  
(il rettangolo individua l’ambito di progetto)

Dalla cartografia risulta che l’area d’intervento è caratterizzata dalla presenza di un corridoio primario (per la rete ecologica comunale) (art.3.7)

L’art.3.7 descrive e disciplina i vari aspetti riguardanti la rete ecologica:

3. In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica il PSC nella Tavola P9 individua:
  - a) le aree costituenti la “Rete natura 2000”, ossia le aree riconosciute come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, nonché le aree di riequilibrio ecologico, quali nodi principali della rete;
  - b) i principali corridoi ecologici in essere, costituiti dai maggiori corsi d’acqua;
  - c) i corridoi planiziali primari individuati dal PTCP;
  - d) le aree boscate e le aree sistemate a verde pubblico o privato;
  - e) gli ulteriori elementi minuti (filari di alberature, siepi, vegetazione ripariale, specchi d’acqua, zone umide e fontanili, fasce di ambientazione delle infrastrutture) che possono costituire gli elementi di base per la progettazione degli interventi di potenziamento e raffittimento della rete locale.

# INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO

Documento

Studio di fattibilità ambientale

---

7. Il Comune, attraverso il Regolamento comunale del verde pubblico e privato, disciplina le modalità di gestione degli elementi della rete ecologica e fornisce gli indirizzi per la realizzazione dei nuovi corridoi ecologici. Per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di SIC o ZPS, il Comune contribuisce alla formazione del Piano di gestione e recepisce nel suddetto Regolamento le misure di conservazione emanate dalla Provincia.

## 4. ELEMENTI DI TUTELA AMBIENTALE

Dall'analisi della pianificazione territoriale sopra riportata emerge che la zona oggetto di intervento risulta caratterizzata da:

- Appartenenza alla zona di rispetto dei 150 m dall'asse dell'asta di fiumi o corsi d'acqua (vincolo paesaggistico) – LIVELLO NAZIONALE;
- Presenza di viabilità storica (vincolo storico culturale) LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE;
- Appartenenza ad una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (vincolo di paesaggio) – LIVELLO PROVINCIALE E COMUNALE
- Appartenenza alla fascia di rispetto del reticolo idrografico (vincolo di compatibilità idraulica) LIVELLO INTERREGIONALE E PROVINCIALE
- 

### 4.1. Conclusioni

L'area risulta appartenere ad un sistema di tutele che devono essere verificate in relazione, non tanto alla possibilità di realizzazione dell'opera, che risulta compatibile, quanto alla definizione delle caratteristiche progettuali.

In particolare, dai contenuti dell'articolo 41 del PTCP 2010 (ed in analogia anche dai rispettivi articoli della pianificazione comunale) si evince che è consentita la realizzazione dell'opera in progetto, **previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica**. Inoltre, essendo una infrastruttura viaria trasversale all'alveo non risulta necessaria la previsione negli strumenti sovracomunali in quanto trattasi di viabilità locale a servizio della popolazione di due Comuni confinanti, come disciplinato anche dall'articolo 42 sempre del PTCP.

Considerando l'intervento oggetto della presente relazione si segnala che incide su aree tutelate come da articolo 50 del PTCP (Viabilità storica) solo marginalmente attraverso la realizzazione della deviazione locale del tracciato esistente di Via Franceschini e l'esecuzione di una nuova arginatura in luogo delle strutture murarie del ponte esistente.

Il primo intervento è fatto per realizzare un incrocio tra nuovo e vecchio tracciato più sicuro ed è una lievissima variazione locale e perimetrale dei luoghi; il secondo è fatto per ripristinare i luoghi in seguito alla demolizione del ponte esistente ormai inadeguato (tale intervento ha inoltre il pregio di connettere maggiormente gli edifici - e le relative aree verdi – al torrente adiacente).

Risultano pertanto interventi modesti e senza particolari impatti negativi sui luoghi tutelati, in tale senso gli ***interventi in oggetto, coerenti con quanto previsto dall'art.50 delle N.A. del PTCP, dovranno rispettare le direttive*** di cui all'art.51. (Comma 6 lettera C).

Come rilevato negli strumenti di pianificazione comunale l'opera non risulta prevista e necessità pertanto dell'adeguamento attraverso la variante urbanistica dei rispettivi PSC, POC e RUE dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia.

#### **4.2. Autorizzazioni Necessarie**

Alla luce di quanto esposto in precedenza, per questo intervento risultano necessarie le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione paesaggistica;
- Parere positivo di compatibilità idraulica;
- Parere sulla variante urbanistica alla pianificazione comunale.

## 5. SISTEMA DELLE ACQUE E CORRIDOIO ECOLOGICO

L'aspetto che deve essere oggetto di attenzione risulta sicuramente l'aspetto idraulico, e le trasformazioni connesse al rifacimento del ponte, che rappresenta anche una delle principali finalità di progetto e dello speciale procedimento di approvazione.


### 5.1. La sicurezza idraulica

L'intervento si inserisce all'interno di uno studio di area vasta che ha preso in considerazione gran parte del Torrente Tresinaro dal punto di vista della sicurezza idraulica.

Lo studio è così identificato: "**Verifiche tecnico geognostiche e prospezioni sulla struttura arginale del Torrente Tresinaro nel tratto di competenza Comuni di Scandiano, Rubiera, Casalgrande, Reggio Emilia**" (CODICE INTERVENTO: se 18°011) \_ a cura di AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE CIVILE - Servizio AREA AFFLUENTI DEL PO – Sede di REGGIO EMILIA.

In particolare lo studio è stato così caratterizzato:

- *“Le indagini, effettuate in 2 fasi, hanno interessato il tratto del Tresinaro compreso tra il ponte della SP66 in località Arceto di Scandiano fino alla confluenza in Secchia;*
- *La campagna di indagini ha avuto lo scopo di fornire informazioni utili per la definizione di un modello geologico finalizzato alla ricostruzione litostratigrafica dei terreni dei corpi arginati e di fondazione nelle aree oggetto di studio;*
- *Particolare attenzione si è prestata alla presenza di orizzonti superficiali sottofalda potenzialmente suscettibili di liquefazione e di sifonamento.”*



**Figura 28: Stralcio “indicazione area di studio”**  
(il rettangolo individua l’ambito di progetto)

Recependo le indicazioni emerse da tali studi al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza (ART.66 comma 1 del PTCP2010) Il progetto, prevede l’innalzamento del ponte al di sopra dell’argine, eliminando le pile in alveo ed allargando le spalle oltre la sommità degli argini si allinea di fatto al contenuto del primo comma; a seguito della demolizione del ponte attuale con il ripristino dei luoghi si dovranno eliminare il più possibili le iterferenze antropiche in alveo (Art.66 comma 3 del PTCP2010) al fine di favorire il deflusso della piena in FASCIA A.

L’intervento non produce possibili riduzione della capacità di invaso (articolo 67 – Fasce di esondazione, in quanto prevede anche della realizzazione dei rilevati necessari per alzare la quota della strada con l’innalzamento del franco libero della struttura, e non comporta una riduzione apprezzabile della capacità di invaso.

In ogni caso per gli aspetti locali di carattere idraulico si rinvia allo specifico studio allegato al progetto, che affronta gli elementi di miglioramento della situazione attuale che il progetto prevede di realizzare.(Elaborati\_ PD-IDR-001-A ; PD-IDR-002A).

## 5.2. Tutela delle acque

L'area in cui si va a realizzare il progetto ricade all'interno della zona di protezione delle acque sotterranee, tuttavia gli elementi di impatto su tale sistema sono nulli, in quanto la modesta modifica del tracciato e la sostituzione del ponte non produce particolari modifica al sistema di possibili inquinanti,

Si dovrà eventualmente porre attenzione ad eventuali lavorazioni in fase di cantiere.

## 5.3. Corridoi ecologico

Il progetto prevede la rimozione del ponte attuale in luogo di uno più grande che liberi completamente l'alveo e garantisca una larghezza minima di sommità argine di 4m.

Prevede inoltre il ripristino dell'alveo e degli argini in corrispondenza del vecchio ponte e della nuova struttura, unendo le parti di argine a monte e a valle dell'opera: ripristinando così la continuità del percorso faunistico che precedentemente era interrotto dalle spalle del ponte esistente. Inoltre, anche se presente nella cartografia, da sopralluogo effettuato e da riscontro con immagini satellitari aggiornate, il filare di siepe tra via Franceschini e "casa bosco" non se ne ha traccia; rimane solo la vegetazione arbustiva spontanea in corrispondenza del canale che viene di volta in volta potata per mantenere funzionale il canale stesso.

Rispetto allo stato dei luoghi non vi sono elementi che danneggiano la funzionalità del corridoi ecologico dato dalla presenza del Torrente, anzi se ne determinano a seguito del progetto condizioni migliorative.

## 6. ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI

Rispetto agli elementi di pianificazione tra i contenuti del PTCP troviamo la Carta del Rischio sismico e articolo 75 – Classe G. Il presente progetto sarà stato redatto al fine di minimizzare il rischio sismico e si allinea a ciò che è prescritto da questo articolo e viste le caratteristiche del terreno (da analisi effettuate in situ) non è necessario stimare i cedimenti attesi.

Il progetto contiene uno specifico elaborato (Elaborato - PD-STR-104 - A Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali) che affronta i temi GEOLOGICI, SISMICI e GEOTECNICI.

**Si ritiene pertanto nel merito rinviare ai contenuti del documento citato.**

## 7. ALTRI ASPETTI DI CARATTERE AMBIENTALE

La natura del progetto, non evidenzia particolare impatti rispetto ad altre tematiche ambientali relativamente **all'opera in fase di esercizio**. Infatti, trattandosi di un rifacimento, per quanto con modesto spostamento, di un ponte e di un limitato tratto di strada **non emerge uno stato ex-post dell'opera diverso da quello ex- ante rispetto ai temi dell'inquinamento dell'aria, del clima acustico**.

Si dovranno applicare, al fine di ridurre al massimo l'impatto di realizzazione dell'opera, nel merito dei materiali utilizzati ed al loro approvvigionamento, le circolari che dettano i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per le opere pubbliche, adottati a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti.

Criteri ambientali minimi, di cui verificare pertinenza ed applicabilità allo specifico progetto

- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*" (Gazzetta Ufficiale 28/04/2018, n. 98);
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" (Gazzetta Ufficiale 06/11/2017, n. 259);
- Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017 recante "*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*" (Gazzetta Ufficiale 18/10/2017, n. 244 - Suppl. Ordinario n. 49);
- Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 recante "*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*" (Gazzetta Ufficiale 28/01/2017, n. 23);

- il Decreto Ministero dell'ambiente 10 marzo 2020 recante "*Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*";

Da ultimo anche relativamente alla **fase di cantiere** si dovranno attuare gli accorgimenti necessari per ridurre gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dalla realizzazione dei nuovi manufatti,

Si deve anche considerare che il progetto potrà garantire il mantenimento in esercizio del tratto di viabilità e del ponte esistente fino alla piena funzionalità della nuova viabilità, questo consentirà di evitare qualsiasi interruzione della circolazione durante la fase di cantiere con deviazione e sospensioni della circolazione che possono a volte incidere temporaneamente su elementi ambientali di livello locale esterni all'area di cantiere.

Solo la realizzazione degli svicoli tra l'esistente ed il nuovo tratto necessiterà di limitate circolazioni a fasi alternate,